

**REGOLAMENTO (CE) N. 1307/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 giugno 1994**  
**relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti**  
**bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3692/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen <sup>(2)</sup>, prevede dei contingenti di scorfano per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scorfano nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contin-

gente assegnato per il 1994; che la Francia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 13 maggio 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di scorfano nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1994.

La pesca dello scorfano nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 13 maggio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 104.